



COMUNE DI MIRA – Provincia di Venezia
Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali



Comune di Mira

(Provincia di Venezia)

Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali



INDICE

Art. 1	Finalità
Art. 2	Disciplina delle entrate
Art. 3	Determinazione delle aliquote, delle tariffe e dei prezzi
Art. 3bis	Determinazione della misura annua degli interessi
Art. 4	Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni
Art. 4bis	Compensazioni d'imposta
Art. 5	Autotutela
Art. 6	Responsabili delle entrate
Art. 7	Riscossione ordinaria
Art. 8	Riscossione coattiva
Art. 9	Dilazioni di pagamento
Art. 10	Sanzioni
Art. 11	Attività di verifica e di controllo
Art. 12	Disposizioni finali e transitorie



Art. 1 - Finalità

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alla Legge 241/1990, alla Legge 127/97, al D.Lgs. 446/97, al D.Lgs. 267/2000 e succ. modificazioni ed integrazioni, alla Legge 296/2006 ed alla normativa vigente, qui non richiamata, che disciplinano le entrate relative ai tributi comunali, alle entrate patrimoniali, inclusi i canoni, gli affitti, proventi e relativi accessori, alle entrate derivate dalla gestione dei servizi e, comunque, tutte le entrate dell'Ente Locale ad eccezione di quelle derivate dai trasferimenti erariali, regionali e provinciali, ha lo scopo di :
 - a) ridurre gli adempimenti in capo ai Cittadini attraverso la semplificazione e la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi;
 - b) ottimizzare l'attività amministrativa dell'Ente Locale in ottemperanza ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza;
 - c) individuare le competenze e le responsabilità in ordine alla gestione delle entrate, in osservanza alle disposizioni contenute nello statuto del comune e nel regolamento di contabilità;
 - d) potenziare la capacità di controllo e di verifica della platea contributiva dell'Ente Locale;
 - e) attuare una corretta, efficace, efficiente ed economica gestione della fiscalità locale.
2. Per quanto non previsto dal disposto regolamentare si applicano le leggi vigenti e, in particolare, per quanto concerne le norme tributarie si tiene riferimento alla specifica individuazione dei soggetti passivi, della base imponibile e della aliquota massima determinata per ogni singolo tributo.

Art. 2 - Disciplina delle entrate

1. Le entrate comunali sono tributarie e non tributarie.
2. Le entrate tributarie sono costituite dai proventi derivanti dall'applicazione dei seguenti tributi:
 - imposta comunale sulla pubblicità;
 - diritti sulle pubbliche affissioni;
 - imposta comunale sugli immobili;
 - tassa smaltimento rifiuti solidi urbani;
 - imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni (limitatamente all'attività di accertamento ed agli eventuali versamenti effettuati successivamente all'abolizione del tributo);
 - addizionali IRPEF ed ENEL;
 - tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.
3. Le entrate non tributarie sono le seguenti :
 - rendite patrimoniali e assimilate e relativi accessori;
 - proventi dei servizi pubblici;
 - corrispettivi per concessioni di beni demaniali;
 - canoni di uso;



COMUNE DI MIRA – Provincia di Venezia
Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali

- qualsiasi altra somma spettante al Comune per disposizione di leggi, regolamenti o a titolo di liberalità.
- 4. Le entrate tributarie sono disciplinate con appositi regolamenti che definiscono i criteri e le modalità per la verifica degli imponibili e per il controllo dei versamenti, i procedimenti per l'emissione degli avvisi di liquidazione e di accertamento, le modalità per i versamenti, le disposizioni per la riscossione coattiva.
- 5. Le entrate non tributarie possono essere disciplinate con appositi regolamenti che definiscono i criteri per la determinazione dei canoni o dei corrispettivi anche in relazione ad una suddivisione del territorio comunale, le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle autorizzazioni e delle concessioni, le procedure di versamento e di riscossione, nonché quelle per la riscossione coattiva.

Art. 3 - Determinazione delle aliquote, delle tariffe e dei prezzi

1. Relativamente alle entrate di cui al precedente articolo, compete al Consiglio Comunale, entro il termine per la approvazione del bilancio di previsione, la disciplina generale delle aliquote, delle tariffe e dei prezzi entro i limiti previsti dalla legge.
2. In mancanza dell'atto deliberativo si ha riguardo al dettato normativo regolante le singole fattispecie di entrata.

Art. 3bis - Determinazione della misura annua degli interessi

- 1 La misura annua degli interessi viene stabilita nella stessa misura prevista per il tasso di interesse legale.
- 2 Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
- 3 Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 4 - Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni

1. Nel rispetto della normativa sorgente ed in ossequio al principio dell'autonomia, il Consiglio Comunale, per ogni singola fattispecie impositiva e per ciascuna tipologia di entrata, determina le agevolazioni, le riduzioni, le esenzioni e le esclusioni in sede di adozione di ogni specifico regolamento.
2. Eventuali e successive modificazioni dei regolamenti, dovute ad una variazione della norma ovvero a diverse esigenze di politica amministrativa, saranno adottate nei termini per la approvazione del bilancio di previsione ed avranno efficacia secondo quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.
3. Il presente articolo disciplina, inoltre, le agevolazioni previste dall'art. 1, comma 86, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 sui tributi comunali, relativamente agli esercizi commerciali ed artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi.



COMUNE DI MIRA – Provincia di Venezia
Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali

4. Si precisa che le agevolazioni di cui al precedente comma vengono riconosciute solo qualora ricorrano contestualmente le seguenti condizioni previste dalla Legge:
 - a) La durata dei lavori per la realizzazione di opere pubbliche non deve essere inferiore a 6 mesi;
 - b) i lavori per la realizzazione di opere pubbliche devono comportare la totale chiusura al traffico veicolare o pedonale;
 - c) le attività che possono godere dell'agevolazione sono esclusivamente quelle previste dalla Legge, vale a dire esercizi commerciali ed artigianali (esclusi dunque attività professionali o strutture ricettive).
5. Nel caso in cui la chiusura al traffico impedisca totalmente l'esercizio dell'attività, nel rispetto della disciplina di cui ai commi 3° e 4°, sarà accordata l'esenzione totale della T.O.S.A.P., dell'Imposta sulla Pubblicità e l'esenzione totale della parte variabile della T.I.A., per tanti dodicesimi quanti sono i mesi di chiusura dell'esercizio (computando l'intero mese se i lavori si protraggono per almeno 15 giorni nel mese stesso).
6. Nel caso in cui la chiusura al traffico ostacoli lo svolgimento ordinario dell'attività, le agevolazioni saranno accordate in ragione del periodo di durata dei lavori, espresso in mesi (computando l'intero mese se i lavori si protraggono per almeno 15 giorni nel mese stesso), come segue:
 - T.O.S.A.P.: riduzione del 50% della tassa dovuta;
 - Imposta sulla Pubblicità: riduzione del 50% relativamente alla pubblicità esposta presso la sede interessata dai lavori.
 - T.I.A.: riduzione del 50% della parte variabile della tariffa dovuta.
7. Con deliberazione di Giunta Comunale verranno individuate, di volta in volta, le aree interessate dalla realizzazione dei lavori pubblici che potranno godere dell'agevolazione ai sensi dei precedenti commi 3° e 4°, prevedendone, nel contempo, la presunta quantificazione della conseguente perdita di gettito.
8. Per ottenere le agevolazioni l'interessato è tenuto a presentare apposita domanda in carta semplice all'Ufficio Protocollo del Comune di Mira, con l'indicazione dei dati identificativi della ditta, del codice fiscale, della partita IVA e dell'attività svolta nella zona interessata dai lavori. Le agevolazioni potranno essere concesse solo se l'apposita istanza verrà presentata prima dell'inizio dei lavori e comunque, tassativamente, entro la fine degli stessi.
9. Non verrà riconosciuto il diritto al rimborso per la maggiore imposta/tassa versata per quei contribuenti che non hanno presentato, per tempo, l'apposita domanda pur trovandosi nella condizione di poter usufruire dell'agevolazione in argomento.
10. Si precisa infine che la presente disciplina agevolativa trova applicazione anche per quei lavori per la realizzazione di opere pubbliche che, ricorrendone i presupposti di cui ai commi 3° e 4°, erano già stati avviati ed ancora in corso alla data di entrata in vigore delle modifiche apportate al presente regolamento.

Art. 4bis –Compensazioni d'imposta

- 1 I contribuenti non possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali, fatta esclusione per l'Imposta Comunale sugli Immobili.
- 2 Le somme liquidate dal Comune per maggiore I.C.I. versata possono, su richiesta del contribuente da comunicare al comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedi-



mento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di Imposta Comunale sugli Immobili.

Art. 5 - Autotutela

1. In osservanza al principio di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza il Consiglio Comunale può adottare in materia tributaria il regolamento di autotutela per definire l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio, di revoca o di rinuncia alla imposizione od alla riscossione, in considerazione di criteri di economicità relativi ed assoluti, definiti anche dal rapporto dei costi amministrativi connessi all'importo ritraibile dall'entrata ovvero alla sua difesa in sede contenziosa.
2. Per quanto concerne le entrate di natura non tributaria, il potere di rinuncia alla pretesa, in sede di attività di controllo ed accertamento svolta dall'Ente, è di competenza del Responsabile al quale spetta la gestione della singola entrata e viene esercitata qualora l'importo complessivamente accertato sia inferiore alle € 10,33. La rinuncia all'attività contenziosa, sempre con riferimento alle entrate di natura non tributaria, è autorizzata con atto della Giunta Comunale in relazione ai prevedibili importi ritraibili, nonché ai prevedibili costi di difesa e a tutti i costi accessori. procedere

Art. 6 - Responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle singole entrate non tributarie i responsabili dei servizi di gestione delle entrate medesime, cui sono state affidate dal Piano Esecutivo di Gestione.
2. La responsabilità della gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani e dell'imposta comunale sugli immobili compete al responsabile del tributo specifico designato a norma di legge salvo i casi in cui la gestione dei tributi sia data in concessione.
3. Spetta alla Giunta Comunale la funzione di indirizzo e di programmazione delle entrate, in correlazione alle risorse specificamente assegnate con il Piano Esecutivo di Gestione.
4. I responsabili provvedono ad attuare quanto necessario per l'acquisizione delle risorse, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata, così come previsto dall'articolo 179 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e succ. modif. ed integrazioni.
5. Spettano ai responsabili delle entrate tutte le attività di progettazione, gestione e realizzazione per il conseguimento del risultato, ivi comprese quelle di istruttoria, di verifica, di controllo, di riscossione, di liquidazione, di accertamento e di irrogazione delle sanzioni.
6. Il responsabile dell'entrata contesta il mancato pagamento delle somme dovute per crediti non aventi natura tributaria, mediante comunicazione scritta. La comunicazione, recante l'individuazione del debitore, del motivo della pretesa, della somma dovuta, degli eventuali interessi accessori o sanzioni, del termine perentorio per il pagamento e delle relative modalità, dell'indicazione del responsabile del procedimento, è resa nota al cittadino mediante notifica ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile oppure mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
7. Per le comunicazioni e gli avvisi attinenti ad obbligazioni tributarie il Responsabile del tributo attua le procedure previste dalla legge e dai regolamenti attuativi.



Art. 7 - Riscossione ordinaria

1. La riscossione delle entrate avviene nelle forme previste dalle singole disposizioni normative e dai singoli regolamenti attuativi. In particolare continuano ad effettuarsi mediante ruolo la riscossione delle entrate già riscosse con tale sistema in base a disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Qualora non siano previste forme specifiche di pagamento, qualsiasi somma spettante al Comune può essere riscossa, entro i termini stabiliti, mediante :
 - a) versamento diretto alla tesoreria comunale;
 - b) versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per specifiche entrate, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune - Servizio di tesoreria;
 - c) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale;
 - d) mediante assegno bancario, fermo restando che qualora risulti scoperto e comunque non pagabile, il versamento si considera omesso, giusta quanto previsto dall'art. 24, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'accettazione dell'assegno è fatta con questa riserva e per constatarne l'omesso pagamento è sufficiente, ai sensi dell'art. 45 del R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736, la dichiarazione del trattario scritta sul titolo o quella della stanza di compensazione;
 - e) mediante carta di credito di Istituto finanziario convenzionato con il Tesoriere comunale;
 - f) mediante versamento all'Economo Comunale.
2. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lett. c) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza medesimo.
3. I Responsabili dei servizi appongono il visto di esecutorietà per i ruoli principali e suppletivi previsti per la riscossione delle entrate di loro competenza.
4. Qualora il termine di approvazione del bilancio di previsione sia fissato in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, i versamenti dell'imposta sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione permanente e temporanea di spazi ed aree pubbliche, aventi scadenza il 31 gennaio, dovranno essere effettuati entro il mese solare successivo a quello entro il quale il bilancio di previsione deve essere approvato.
5. Per tutti i tributi di propria competenza i versamenti non sono dovuti e non sono effettuati rimborsi fino alla concorrenza di € 10,00 di sola imposta e per singola annualità d'imposta.

Art. 8 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva di tutte le entrate, se non altrove disposto, è attuata secondo il combinato disposto dei decreti del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, e del 28 gennaio 1988, n. 43 e del D.Lgs.112/99.
2. I regolamenti relativi alla gestione delle singole entrate possono prevedere la riscossione mediante ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.



COMUNE DI MIRA — Provincia di Venezia
Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali

3. Possono essere recuperati mediante ricorso al giudice ordinario i crediti derivati dalle entrate patrimoniali, qualora ne sia determinata dalla Giunta Comunale l'opportunità e/o la convenienza economica in relazione ai prevedibili importi ritraibili, nonché ai prevedibili costi di difesa e a tutti i costi accessori.
4. Compete al responsabile di ciascun servizio la formazione dei ruoli coattivi per le entrate per le quali lo specifico regolamento di gestione prevede la riscossione ai sensi del D.P.R. 602 del 1973; compete, comunque, al medesimo responsabile il visto di esecutorietà.
5. In caso di omissione totale o parziale o di ritardo del pagamento di somme non aventi natura tributaria, la contestazione al debitore è effettuata con atto scritto, recante la precisa indicazione dell'ammontare del debito, nonché l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento.
6. Gli atti indicati nel precedente comma sono notificati dai messi comunali o, in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Le spese di notifica e/o postali sono, comunque, poste a carico dei soggetti inadempienti.

Art. 9 - Dilazioni di pagamento

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, non aventi natura tributaria, possono essere concesse, previa domanda del debitore, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - a) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
 - b) durata massima di ventiquattro mesi;
 - c) decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
 - d) applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza, nella misura dell'interesse legale.
2. Nel caso di domanda successiva all'inizio delle procedure di riscossione coattiva, le dilazioni e le rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati nel precedente comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute ed al rimborso integrale delle spese di procedura sostenute dal Comune. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a € 2.582,28, potrà essere richiesto la previa prestazione di idonea garanzia.
3. È, in ogni caso, esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.
4. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi legali.
5. Per i debiti di natura tributaria è possibile chiedere la rateazione degli avvisi di accertamento che contestano al contribuente la minore imposta versata solamente nel caso in cui l'importo per singola annualità d'imposta sia superiore a € 250,00. Il contribuente può chiedere di effettuare il pagamento in forma rateale per un massimo di 12 mesi, in rate bimestrali o mensili di pari importo e ciascuna, comunque, di importo non inferiore a € 100,00, elevabile a 24 mesi se l'importo dovuto per singola annualità d'imposta è superiore a € 3.000,00.
6. La rateazione richiesta prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, viene disposta con provvedimento del funzionario del tributo, sulla scorta di motivata e circostanziata richiesta



COMUNE DI MIRA — Provincia di Venezia
Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali

da parte del contribuente. Nel caso di domanda successiva all'inizio delle procedure di riscossione coattiva si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 2°.

7. Per le rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dalla data stabilita per il versamento della 1^a rata.
8. Nel caso di mancato pagamento alla prescritta scadenza della prima rata o di due rate successive alla prima, si procede alla riscossione dell'intero debito residuo mediante escussione della garanzia ove prestata. Nel caso in cui tale garanzia non si fosse resa necessaria il debito residuo aumentato del 5% verrà riscosso secondo quanto previsto dal precedente art. 8.

Articolo 10 - Sanzioni

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, 472 e 473.

Art. 11 - Attività di verifica e di controllo

1. In sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, la Giunta Comunale può individuare i criteri e le priorità con cui effettuare i controlli sulle entrate.
2. Spetta al responsabile di ciascuna entrata il controllo e la verifica dei pagamenti, delle denunce, delle dichiarazioni, delle comunicazioni e di tutti gli adempimenti posti in capo ai Cittadini dalla normativa e dai regolamenti che disciplinano le singole entrate.
3. Per un Progetto di Intervento Finalizzato di attività di controllo e di verifica delle entrate comunali, salvo non diversamente disposto, il coordinamento di tutto il personale impiegato compete al responsabile del progetto medesimo, anche se il personale dipende funzionalmente e gerarchicamente da altri uffici o servizi.
4. Al fine di limitare il contenzioso, il responsabile del procedimento - prima dell'emissione dell'avviso di accertamento, di irrogazione della sanzione o dell'ingiunzione - può invitare il contribuente o l'utente a fornire chiarimenti e/o dati ed elementi aggiuntivi per la determinazione della pretesa, indicandone il termine perentorio.
5. Il responsabile del procedimento, attraverso la razionalizzazione e la semplificazione delle attività gestionali e delle procedure ed al fine di ottimizzare le risorse assegnate, può, verificandone l'economicità, proporre di esternalizzare in parte o completamente le attività di controllo.
6. Le fasi di liquidazione, accertamento, e riscossione dei tributi comunali e delle altre entrate, possono essere affidate a terzi, anche disgiuntamente, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:
 - a) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1;
 - b) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;
 - c) la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla



COMUNE DI MIRA — Provincia di Venezia
Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali

società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;

d) le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del D.Lgs. 446 del 15/12/1997, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui alle lettere a) e b) del presente comma, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica.

7. Le attività di controllo e verifica dei tributi comunali possono essere effettuate anche nelle forme associate previste dagli articoli 27, 30, 31 e 32 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Art. 12 - Disposizioni finali e transitorie

1. Si rimanda alle specifiche disposizioni normative per quanto non specificamente previsto dal presente regolamento.
2. Il presente regolamento ha effetto con la decorrenza prevista dall'art. 53 comma 16 della Legge 388/2000.
3. Tutte le modificazioni alla legislazione sulle entrate comunali si vogliono automaticamente acquisite.